

ATTI PARLAMENTARI

VII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

**Doc. XV
n. 13
1975-1976**

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI AL PARLAMENTO

*sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione
della legge 21 marzo 1958, n. 259*

**ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA
E DELL'OSSERVATORIO GEOFISICO SPERIMENTALE DI TRIESTE**

Presentata alla Presidenza il 2 ottobre 1978

N.B. — La documentazione contabile è contenuta nel volume allegato.

PAGINA BIANCA

I N D I C E

Determinazione della Corte dei conti n. 1439 del 27 giugno 1978	Pag.	5
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di geofisica e dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste, per gli esercizi 1975 e 1976	»	7

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 1439

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 27 giugno 1978;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 luglio 1961, con il quale l'Istituto nazionale di geofisica è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visto — per quanto attiene al controllo sull'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste — l'articolo 30, ultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, che a detto Ente deve applicarsi a seguito della sua inclusione, con decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 667, fra quelli dalla stessa disciplinati;

visti i conti consuntivi degli Enti suddetti, relativi agli esercizi finanziari 1975 e 1976, nonché le annesse relazioni del Direttore e dei Revisori dei conti dell'Istituto, nonché del Commissario governativo, del Presidente e del Collegio dei Revisori dell'Osservatorio; esaminati gli atti;

udito il relatore, Primo Referendario dott. Italo Ricci e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulle gestioni finanziarie degli Enti su menzionati, per gli esercizi 1975 e 1976;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi — corredati dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

considerato che, nella parte della presente relazione relativa all'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste, la Corte ha ritenuto di dover segnalare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'esigenza di provvedere ad emettere per detto Osservatorio — come per gli altri Enti che con « decreti aventi valore di legge » sono stati ritenuti « necessari ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese » (legge n. 70/1975, articolo 3) — le disposizioni ponenti per il personale l'equiparazione per ruoli, qualifiche e livelli stipendiali, conformemente a quanto operato con decreto del Presidente della Repubblica n. 411/1976 (allegati 6 e 7) per quelli originariamente previsti dalla legge n. 70;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259/1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento — insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 1975 e 1976, corredati dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — l'unita relazione, con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulle gestioni finanziarie dell'Istituto nazionale di geofisica e dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.

Segnala a norma dell'articolo 8 della legge n. 259/1958 quanto affermato in parte motivata — riguardo all'esigenza dell'emanazione di disposizioni ponenti per l'Osservatorio, nonché per gli altri Enti ritenuti necessari, e così inseriti con successivi appositi decreti nella tabella allegata alla legge n. 70/1975, l'equiparazione del personale per ruoli, qualifiche e livelli stipendiali, conformemente a quanto operato con decreto del Presidente della Repubblica n. 411/1976 (allegati 6 e 7), per quelli originariamente previsti dalla legge n. 70 cit. — all'On.le Presidente del Consiglio dei Ministri ed altresì all'On.le Ministro per il tesoro, all'On.le Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed all'On.le Ministro per la pubblica istruzione, ed ordina che agli stessi sia comunicata copia della presente determinazione e dell'annessa relazione.

IL RELATORE

f.to Italo Ricci

IL PRESIDENTE

f.to Gaetano Tempesta

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLE GESTIONI FINANZIARIE DEGLI ESERCIZI 1975 E 1976 DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E DELL'OSSERVATORIO GEOFISICO SPERIMENTALE DI TRIESTE

SOMMARIO

PARTE GENERALE. — 1. *Premessa.* — 2. *Gli scopi degli Enti.* — 3. *La legge 20 marzo 1975, n. 70.* — 4. *Gli organi.* — 5. *Delibera-
zione dei bilanci e vigilanza ministeriale.*

PARTE PRIMA. — *La gestione dell'Istituto nazionale di geofisica.* — 6. *Generalità.* — 7. *Il personale dell'Istituto. Trattamento economico. Inquadramento di personale a contratto.* — 8. *Il conto finanziario:* a) *Le entrate e le spese effettive;* b) *Le entrate e le spese per movimento di capitali;* c) *Le entrate e le spese per partite di giro;* d) *Le entrate e le spese per contabilità speciali;* e) *I residui.* — 9. *Il rendiconto patrimoniale.* — 10. *Conclusioni.*

PARTE SECONDA. — *La gestione dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.* — 11. *Generalità.* — 12. *Il personale dell'Osservatorio. Trattamento economico. Assunzioni di personale a contratto. Direttore.* — 13. *Il conto finanziario:* a) *Le entrate e le spese effettive;* b) *Le entrate e le spese per movimento di capitali;* c) *Le entrate e le spese per partite di giro;* d) *Le entrate e le spese per contabilità speciali;* e) *I residui.* — 14. *Il rendiconto patrimoniale.* — 15. *Conclusioni.*

PARTE GENERALE

1. — PREMESSA

Le gestioni finanziarie dell'Istituto nazionale di geofisica e dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste hanno formato oggetto di relazioni al Parlamento fino all'esercizio 1974 (1).

La presente ha ad oggetto il risultato del controllo eseguito sulle gestioni finanziarie di ambedue gli enti su menzionati, relative agli esercizi 1975 e 1976.

(1) Istituto nazionale di geofisica: esercizi dal 1961-1962 al II semestre 1965, *Atti parlamentari*, IV legislatura, Camera dei deputati, doc. XIII, n. 1, vol. CCLXVIII; esercizi 1966 e 1967, *Atti parlamentari*, V legislatura, Senato della Repubblica, doc. XV, n. 64.

Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste: esercizi dal 1958-1959 al 1967, *Atti parlamentari*, V legislatura, Senato della Repubblica, doc. XV, n. 46.

Istituto nazionale di geofisica ed Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste: esercizi dal 1968 al 1970, *Atti parlamentari*, VI legislatura, Camera dei deputati, doc. XV, n. 6; esercizi dal 1971 al 1974, *Atti parlamentari*, VII legislatura, Senato della Repubblica, doc. XV, n. 13.

Poiché, infatti, i fini perseguiti dall'Istituto e dall'Osservatorio appaiono per taluni aspetti analoghi e per altri complementari, la Corte ritiene di riferire con unico documento sui risultati del controllo eseguito sulle gestioni di ambedue gli Enti, come effettuato nelle due precedenti relazioni.

Peraltro, all'esame delle singole gestioni, condotto per ciascuno dei detti Enti nelle seguenti parti della presente relazione, si ritiene di premettere nella presente talune notizie e considerazioni relative ad ambedue.

2. — GLI SCOPI DEGLI ENTI

Le norme che disciplinano l'Istituto e l'Osservatorio (2) dispongono per ciascuno di essi il perseguimento di taluni fini che appaiono comuni, anche nella formulazione, e che così possono riassumersi:

a) eseguire studi e ricerche nel campo delle discipline geofisiche e delle loro applicazioni all'industria, all'agricoltura, alle comunicazioni ed ai lavori pubblici (3);

b) contribuire alla conoscenza della costituzione del sottosuolo, mediante prospezioni geofisiche;

c) curare pubblicazioni nel campo della geofisica, a scopo scientifico, pratico e didattico;

d) svolgere ogni altra attività utile ai fini dello sviluppo degli studi e delle ricerche nel campo della geofisica.

Mentre la legge n. 73/1958 cit., relativa all'Osservatorio, così conclude l'enumerazione dei fini di questo (4), per l'Istituto è altresì stabilito di:

e) provvedere al rilevamento sistematico in Italia dei più importanti fenomeni geofisici, mediante appositi osservatori;

f) disimpegnare, a mezzo dei propri osservatori sismici e geofisici, i servizi geofisici di cui alla legge 5 gennaio 1939, n. 18 (5);

g) concorrere alla formazione del personale scientifico e tecnico nel campo della geofisica, ed al perfezionamento dei mezzi di studio e di prospezione.

Quanto ai rapporti funzionali previsti fra i due Enti, ed ai moduli per conseguire quello che la normazione in vigore denomina « coordinamento » degli organismi in parola, non può che rinviarsi a quanto esposto nella precedente relazione (6).

(2) Statuto dell'Istituto di geofisica, dettato con decreto del capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1946, n. 731, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1971, n. 1425, e legge 11 febbraio 1958, n. 73, istitutiva dell'Osservatorio di Trieste.

(3) La normativa dell'Osservatorio stabilisce « con particolare riguardo » circa i compiti di applicazione degli studi e ricerche geofisiche.

(4) Fra i quali, peraltro, l'Ente ha ritenuto fosse compresa la finalità della rilevazione sismologica, come è provato dal fatto che il vigente regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento (decreto interministeriale 4 ottobre 1966) prevede una sezione scientifica « sismica ».

(5) Disponente il passaggio dei servizi geofisici dal Regio ufficio centrale di meteorologia e geofisica al CNR.

(6) Cfr. Relazione sugli esercizi 1971-1974 cit., Parte generale, 2. - Scopi degli Enti e loro coordinamento scientifico.

3. — LA LEGGE 20 MARZO 1975, N. 70

L'Istituto nazionale di geofisica è stato compreso nella categoria VI della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, fra gli « Enti scientifici di ricerca e sperimentazione ».

Il D.P.C.M. 12 settembre 1975 — emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 70 citata, per la determinazione del trattamento economico dei direttori generali degli Enti in parola — ha ricompreso l'Istituto fra quelli « di normale rilievo », per i quali il trattamento del direttore generale è stato stabilito sul terzo livello retributivo, corrispondente a quello del dirigente superiore delle Amministrazioni dello Stato (7).

Il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, recante la disciplina del rapporto di lavoro del personale degli Enti di cui alla detta legge n. 70, ha precisato, negli allegati 6 e 7, le nuove qualifiche ed i livelli stipendiali del personale dell'Istituto.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente ha, da parte sua, deliberato, ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 70 — nelle sedute del 23 novembre e del 6 dicembre 1976 — il testo del nuovo regolamento organico del personale, nonché il titolo I, « Organizzazione », del « Regolamento interno » (8).

Con atto in data 14 dicembre 1976 dette delibere sono state trasmesse ai competenti organi ministeriali, ai sensi degli articoli 25 e 29 della legge n. 70.

Il Ministero della pubblica istruzione, prima con telegramma in data 16 marzo 1977, e quindi con atto n. 309 del 16 luglio 1977, ha espresso le proprie « osservazioni » riguardo alle norme regolamentari dall'Ente deliberate, ed ha richiesto all'Ente l'invio di un nuovo testo delle norme stesse.

La Presidenza del Consiglio, da parte sua, con atto n. 1299, del 14 marzo 1977, ha precisato i motivi per i quali non ha ritenuto di rilasciare la propria approvazione alla menzionata delibera regolamentare, per la parte concernente « l'ordinamento dei servizi » dell'Istituto, secondo quanto previsto dall'articolo 29 della legge n. 70 (9).

* * *

L'Osservatorio geofisico di Trieste inizialmente non è stato, invece, incluso nella tabella allegata alla legge n. 70, e solo con decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 667, è stato dichiarato « necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese », ed inserito nella categoria VI della citata tabella.

Conseguentemente l'Ente non è stato compreso nel D.P.C.M. 12 settembre 1975, relativo al trattamento economico onnicomprensivo dei direttori generali degli enti di cui alla legge n. 70, e neppure negli allegati al decreto del Presidente della Repubblica n. 411/1976, recante la disciplina del rapporto di lavoro del personale dei detti enti.

Da chiarimenti istruttori si è appreso che l'Osservatorio — il cui regolamento del personale era stato approvato con decreto interministeriale 8 febbraio 1971 — non ha ancora deliberato, ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 70, il testo di un nuovo regolamento organico del personale, per il quale sono in corso trattative sindacali (10).

(7) L'ordinamento istituzionale dell'Ente, peraltro, non prevede attualmente un direttore generale: il « direttore » dell'Istituto ha, infatti, anche competenze di natura presidenziale.

(8) Il detto regolamento organico prevede — tra l'altro — l'aumento della dotazione organica dai precedenti 75 posti a 100.

(9) Chiarimenti forniti dall'Istituto con lettera n. 627, del 13 aprile 1978.

(10) Chiarimenti forniti dall'Ente con lettera in data 31 marzo 1978, punto 1.

Circa il controllo della Corte, giova far notare come in applicazione dell'articolo 30, ultimo comma, della legge n. 70, l'Osservatorio — nella qualità di ente dalla stessa disciplinato — vi è ora sottoposto in applicazione delle norme di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259 (11).

Non risulta, peraltro, sia ancora intervenuto il decreto del Presidente della Repubblica, disciplinativo del controllo di cui alla legge n. 259 citata.

4. — GLI ORGANI

Gli organi dell'Istituto sono il Direttore, il Consiglio di amministrazione, la Giunta amministrativa, il Comitato consultivo ed i Revisori dei conti (12).

L'Osservatorio ha invece come organi il Presidente del Consiglio di amministrazione, il Consiglio di amministrazione, la Giunta amministrativa ed il Collegio dei revisori (13).

Circa la composizione e le funzioni dei detti organi non può che rinviarsi a quanto esposto nella precedente relazione (14).

In merito alla rinnovazione dell'apparato organico degli Enti, si ricorda che il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di geofisica, a seguito delle disposte designazioni, è stato rinnovato per il triennio 1° gennaio 1976-31 dicembre 1978, e che il Collegio dei revisori del medesimo Ente è stato ricostituito per il detto triennio con decreto ministeriale 17 febbraio 1976.

A seguito delle dimissioni del precedente titolare, con decreto ministeriale 13 ottobre 1976 il Ministero vigilante ha, altresì, provveduto ad ulteriore nomina del direttore dell'Istituto.

Passando ad esaminare l'Osservatorio di Trieste, si precisa che il Consiglio di amministrazione — dopo la gestione commissariale disposta con decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1974, e prorogata con decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1976 — è stato ricostituito con decreto ministeriale 24 settembre 1976, per il triennio 1° agosto 1976-31 luglio 1979. In seguito alla presentazione di dimissioni, il Ministero della pubblica istruzione ha provveduto all'integrazione di detto organo, con decreto ministeriale 8 luglio 1977.

Il Collegio dei revisori è stato ricostituito, per il triennio 1° gennaio 1978-31 dicembre 1980, con decreto ministeriale 3 febbraio 1978.

5. — DELIBERAZIONE DEI BILANCI E VIGILANZA MINISTERIALE

Si premette che l'Istituto di geofisica e l'Osservatorio di Trieste sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Iniziando con l'Istituto, si precisa che il suo statuto dispone che il bilancio preventivo ed il conto consuntivo siano deliberati dal Consiglio di amministrazione, rispettivamente, entro il 31 ottobre dell'anno precedente, ed entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono; detti documenti contabili, corredati dalle relazioni del presidente e del

(11) In precedenza la Corte attendeva il controllo sull'Osservatorio ai sensi dell'articolo 100 della Costituzione, e delle norme pre-costituzionali, regi-decreti 8 aprile 1939, n. 720 e 30 marzo 1942, n. 442, in vigore ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 259 del 1958; nonché mediante la partecipazione di un proprio magistrato al Collegio dei revisori, in applicazione della legge n. 73/1958 (articolo 8), istitutiva dell'Ente.

(12) Articolo 5 del citato Statuto dell'Istituto di geofisica.

(13) Articoli 6, 7 e 8 della legge n. 73/1958 cit.

(14) Cfr. Relazione sugli esercizi 1973 e 1974 cit., Parte generale, 3. - Organi degli Enti.

Collegio dei revisori, devono essere inviati, entro il 30 novembre ed il 30 aprile, al Ministero vigilante per l'approvazione. Si ricorda ancora che a norma dell'articolo 30 della legge n. 70, il bilancio di previsione dev'essere trasmesso — con allegata la pianta organica dell'Ente — anche al Ministero del tesoro.

Nei due esercizi in esame, il preventivo 1975 è stato deliberato entro il termine stabilito e quello 1976 solo con lieve ritardo (15); in ambedue gli anni l'Ente ha poi deliberato variazioni dei preventivi.

I due consuntivi sono stati invece ambedue deliberati con ritardo, che per quello del 1975 ha superato il periodo di un anno (16).

La Corte deve censurare il detto operato degli organi amministrativi dell'Istituto, che ha, tra l'altro, reso così possibile il controllo ministeriale sui consuntivi solo molto tempo dopo che fosse terminata la gestione.

Quanto alla vigilanza ministeriale, risulta siano stati approvati dal Ministero della pubblica istruzione i bilanci preventivi dei due esercizi in esame (17); sui consuntivi — i quali, come precisato, sono stati deliberati con ritardo — non risulta sia stata emessa pronuncia alcuna.

Conclusivamente la Corte non può che richiamare l'Ente ed i competenti organi ministeriali ad una stretta osservanza delle richiamate disposizioni relative alla delibera dei bilanci, alla loro trasmissione — che per il preventivo è estesa al Ministero del tesoro — ed alla loro approvazione.

* * *

Passando ad esaminare l'Osservatorio geofisico di Trieste, si precisa che la legge n. 73/1958 (articoli 7 e 9) dispone soltanto che il Consiglio di amministrazione ne delibera i bilanci preventivi ed i conti consuntivi e che copia di detti documenti contabili è « inviata al Ministero della pubblica istruzione, giusta le vigenti disposizioni sulla istruzione superiore ». Al riguardo, peraltro, deve in primo luogo rammentarsi che con l'inserimento dell'Ente tra quelli di cui alla legge n. 70, lo stesso deve ottemperare al disposto dell'articolo 30, terzo comma, della stessa legge, riguardante il dovere di trasmettere il preventivo, con allegata pianta organica, anche al Ministero del tesoro.

Inoltre, il quarto comma dell'articolo 30 medesimo, disponendo che « restano ferme le norme in vigore sulla approvazione dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi degli enti, da parte dei Ministeri vigilanti », deve ritenersi non abbia voluto modificare le disposizioni disciplinanti l'esecuzione della vigilanza ministeriale sugli enti, ma ciò sempre nel presupposto della vigenza di precedenti norme disponenti tale generalissima forma di controllo approvativo.

Al contrario, nella descritta situazione normativa dell'Osservatorio, non può che prospettarsi la viva esigenza di una modifica delle richiamate disposizioni, attraverso la quale venga disposto — similmente a quanto stabilito per l'Istituto — un puntuale procedimento di approvazione dei bilanci da parte del Ministero vigilante; in attesa di ciò — come più volte segnalato dalla Corte in consimili situazioni — lo stesso Ministero potrà provvedere ad emettere sui bilanci annuali pronunce, contenenti un giudizio sui risultati della gestione.

(15) Il preventivo 1977 è stato deliberato il 7 febbraio 1977, cioè alcuni mesi dopo il termine disposto dal vigente statuto.

(16) Consuntivo 1975: deliberato il 18 aprile 1977; consuntivo 1976: deliberato il 18 luglio 1977.

(17) Ciò, tuttavia, solo con unico atto n. 270, del 14 maggio 1976.

In merito ai due esercizi in esame, il preventivo 1975 è stato dall'Ente deliberato il 9 dicembre 1974, e quello 1976 il 3 dicembre 1975 (18); sono state poi deliberate variazioni a detti preventivi.

Il consuntivo 1975 è stato approvato dal Commissario straordinario con decreto n. 112, del 24 maggio 1976, ed il consuntivo 1976 è stato approvato dal Consiglio di amministrazione nelle sedute del 24 maggio e del 24 giugno 1977.

Sui detti bilanci dell'Osservatorio non risulta sia intervenuta pronuncia ministeriale alcuna.

(18) Il preventivo 1977 è stato deliberato il 20 dicembre 1976.

PARTE PRIMA

LA GESTIONE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA

6. — GENERALITÀ

L'Istituto nazionale di geofisica è stato istituito con decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, disponente il riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche; dalle norme istitutive l'Ente è stato sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Riguardo agli scopi dell'Istituto, alle sue norme regolamentari, agli organi dello stesso ed alla vigilanza ministeriale, non può che rinviarsi a quanto esposto nelle pagine precedenti (19).

7. — IL PERSONALE DELL'ISTITUTO. TRATTAMENTO ECONOMICO. INQUADRAMENTO DI PERSONALE A CONTRATTO

Con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 411/1976 l'Istituto ha comunicato, a seguito di richiesta istruttoria, di aver posto in essere operazioni di congruaggio fra i precedenti ed i nuovi emolumenti attribuiti al personale: in sede di concessione del nuovo trattamento economico — che a norma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 411 citato, ha avuto la decorrenza 30 dicembre 1975 — l'Ente ha così provveduto a detrarre quanto da tale data era stato concesso come assegno perequativo (lire 40.000 mensili), per quote di gratifica di cui all'articolo 44 del regolamento del personale (al massimo due mensilità annue), per indennità di ricerca al personale scientifico (allegato C al menzionato regolamento del personale), nonché per indennità di funzioni, di disagio e di rischio (articolo 46 del regolamento del personale) (20).

Successivamente a detto provvedimento di carattere generale, l'Ente ha, tuttavia, dichiarato di aver ripristinato dal 1° luglio 1976 — in regime transitorio e sotto condizione di congruaggio — per i propri dipendenti in servizio a Monte Porzio Catone, l'attribuzione dell'indennità di « disagio » (21).

Tuttavia, a seguito di telegramma del Ministero del tesoro in data 18 gennaio 1978, la Giunta amministrativa, il 21 gennaio 1978, ha deliberato la sospensione del pagamento di tale indennità, in attesa di chiarimenti, da richiedersi al Ministero vigilante. Il Consiglio di amministrazione ha successivamente esaminato il problema nella seduta del 13 marzo 1978, nella quale sede è stata decisa la riattribuzione di detta indennità al personale in servizio a Monte Porzio Catone, salva la preventiva approvazione ministeriale di detta delibera, a norma dell'articolo 29 della legge n. 70 (22).

(19) Si cfr. Parte generale.

(20) Chiarimenti forniti con lettera n. 627, del 13 aprile 1978, pag. 5 e 6.

(21) Trattasi di circa 30 dipendenti (chiarimenti forniti con lettera n. 627 cit., pag. 6).

(22) A tal fine l'Ente ha comunicato di aver provveduto a rimettere la delibera ai competenti organi ministeriali, con atto in data 20 aprile 1978 (chiarimenti forniti con lettera n. 627 cit., pag. 6, e con comunicazioni successive).

Consimile evenienza si è verificata anche per l'indennità di « rischio » per maneggio valori, che era attribuita all'economista dell'Ente: sospesa con la applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 411 — in occasione del quale l'Istituto aveva provveduto al recupero delle mensilità versate al dipendente in questione dopo il 30 dicembre 1975 — detta indennità è stata riattribuita dal 1° gennaio 1976, con delibera consiliare 21 marzo 1977. A seguito, peraltro, del citato telegramma 18 gennaio 1978 del Ministero del tesoro, la Giunta amministrativa ha deliberato la sospensione anche di tale indennità, in attesa di disposizioni da chiedersi al Ministero vigilante. Non risulta a tutt'oggi che il Consiglio di amministrazione abbia preso in esame la presente questione (23).

Tutto ciò ricordato, la Corte non può che censurare l'attribuzione delle menzionate indennità di « disagio » e di « rischio », di cui al regolamento approvato con decreto ministeriale 21 marzo 1973: la legge n. 70/1975 dispone, infatti (articolo 26, terzo comma), che « al personale contemplato dalla presente legge non possono essere attribuiti trattamenti economici accessori, ovvero trattamenti integrativi relativi a singoli enti o di categorie di enti, all'infuori delle quote di aggiunte di famiglia e dell'indennità integrativa speciale, nella misura o con le forme vigenti per il personale civile dello Stato » (24).

Né per derogare a tale così generale precetto legislativo, l'Ente può richiamare il disposto dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 411/1976: detta disposizione fa salva, infatti, soltanto la corresponsione di indennità « previste o derivanti da norme di legge in relazione alla peculiarità o agli specifici rischi di lavoro di determinate categorie di dipendenti ».

* * *

Con delibera consiliare 24 gennaio e 7 febbraio 1977, l'Istituto ha provveduto ad inquadrare nei propri ruoli organici otto contrattisti assunti anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 70. Detti inquadramenti in organico sono stati dall'Ente deliberati in applicazione dell'articolo 36 della legge n. 70, nel testo modificato con l'articolo 34-bis della legge 30 ottobre 1976, n. 730 (25), e con il procedimento da tali norme previste (26).

8. — IL CONTO FINANZIARIO

L'Istituto espone i risultati di gestione in conti consuntivi, nei quali i fenomeni finanziari verificatisi nel 1975 e 1976 sono rappresentati in applicazione del modulo della contabilità dello Stato anteriore alla legge 1° marzo 1964, n. 62, per cui le entrate e le spese sono distinte in effettive, ordinarie e straordinarie, per movimento di capitali, per partite di giro e per contabilità speciali.

Al riguardo si ritiene, peraltro, di rammentare come solo con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1978, n. 84, si è provveduto all'emanazione delle « norme uniformi di classificazione delle entrate e delle spese » e delle « norme di amministrazione e di contabilità degli enti pubblici ».

(23) Chiarimenti forniti dall'Ente con lettera n. 627 cit., pag. 7.

(24) Il Collegio dei revisori, nella propria relazione al bilancio 1976, ha espresso l'avviso che detti compensi non fossero cumulabili « col nuovo trattamento economico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 411 ». Detto Collegio ha, altresì, precisato che l'impegno di spesa per la corresponsione di dette indennità è ammontato a milioni 2.

(25) La quale ha provveduto alla conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 1976 n. 648, concernente interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite da eventi sismici nel 1976.

(26) Chiarimenti forniti dall'Ente con lettera n. 627 cit., pag. 4.

Prima di esporre i dati contabili relativi ai due esercizi in esame, si precisa che l'attuale collegio dei revisori nelle relazioni sui consuntivi 1975 e 1976 ha denunciato (27) la mancanza del « conto impegni » fra i documenti contabili dall'Ente compilati, ed ha rilevato che « le scritture contabili costituite dal giornale di cassa, dai partitari (...), nonché le reversali ed i mandati, non tengono conto della distinzione in competenza e residui delle entrate e delle spese », e che « il prospetto dei residui attivi e passivi (...) non è documentato da una elencazione dettagliata delle singole quote relative a vari debitori e creditori, né esistono agli atti documenti che giustifichino i relativi accertamenti ed impegni ».

« La mancanza di adeguate scritture contabili — ha proseguito il Collegio — ha portato anche alla situazione denunciata di aver effettuato spese in eccedenza agli stanziamenti di bilancio » (28).

Richiesto di fornire chiarimenti al riguardo, l'Istituto ha ammesso che « il rilievo riguardante la mancanza di documentazione dettagliata dei crediti e dei debiti — residui — è specifico per il capitolo IX delle uscite (29), i cui residui passivi non sono giustificati da impegni reali di spesa », ma ha assicurato che « nel futuro anche per eventuali residui di questo capitolo verrà fornita adeguata documentazione ».

Riguardo poi alla denunciata mancanza del conto impegni, l'Istituto ha affermato « di non poter far altro che confermare la mancanza di tale conto per gli anni in questione, assicurando che sono stati presi provvedimenti necessari per colmare tale deficienza » (30).

Al riguardo la Corte — pur tenendo presente il proposito dall'Ente espresso di sanare le denunciate manchevolezze della legittimità contabile per il futuro — non può che censurare la descritta mancanza di documentazione sufficiente a stabilire con precisione la reale situazione creditoria e debitoria dell'Ente, nonché la omessa distinzione nei documenti contabili delle entrate e delle spese in conto competenza ed in conto residui.

* * *

Le previsioni definitive di bilancio, dopo l'assestamento dei preventivi operato in corso d'esercizio, presentano per gli anni in esame, introiti ed erogazioni a pareggio, rispettivamente di lire 565.365.450 per il 1975, e di lire 695.576.250 per il 1976.

In rapporto alle suddette previsioni, le gestioni finanziarie di competenza, di cui ai conti consuntivi degli esercizi cui la relazione si riferisce, espongono le seguenti risultanze finali.

(27) A differenza del precedente collegio, che — come riportato nella scorsa relazione al Parlamento — ha dichiarato i consuntivi conformi nei loro contenuti « alle risultanze delle scritture contabili che, debitamente riscontrate, risultano tenute con regolarità ».

(28) Relazioni dei revisori dei conti sui consuntivi 1975 e 1976, pag. 9.

(29) Assegni vari: Laboratori centrali; Osservatori e Stazioni.

(30) Chiarimenti istruttori forniti con lettera n. 627 cit., pag. 11.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	1975	1976
ENTRATE		
Effettive ordinarie	437.395.970	530.485.663
Effettive straordinarie	122.785.250	79.212.936
Totale entrate effettive . . .	560.181.220	609.698.599
Movimento di capitali	500.000	—
Partite di giro	40.923.685	87.011.034
Contabilità speciali	1.022.573	1.038.336
Totale entrate . . .	602.627.478	697.747.969
SPESE		
Effettive ordinarie	429.706.079	615.030.729
Effettive straordinarie	86.719.510	85.606.915
Totale spese effettive . . .	516.425.589	700.637.644
Movimento di capitali	22.972.364	17.786.702
Partite di giro	40.923.685	87.011.034
Contabilità speciali	1.022.573	1.038.336
Totale spese . . .	581.334.211	806.473.716
Avanzo (+) Disavanzo (—) finanziario	+ 21.283.267	— 108.725.747
	602.627.478	697.747.969

a) Le entrate e le spese effettive

La principale entrata effettiva ordinaria dell'Istituto è costituita dal contributo che lo Stato ad esso assegna per il suo funzionamento (1975: milioni 367; 1976: milioni 450).

L'aumento di detta attribuzione ministeriale nel 1976 (milioni 83), deve considerarsi connesso con la prevista necessità per l'Ente di far fronte alle maggiori spese di personale, derivanti dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 411/1976.

Sono esposti, inoltre, fra dette entrate gli interessi su giacenze bancarie (31) (1975: milioni 67,4; 1976: milioni 76,2), nonché i proventi per la pubblicazione della rivista « Annali di geofisica », e quelli per « prestazioni a pagamento » (complessivamente, 1975: milioni 3; 1976: milioni 4,2).

Le entrate effettive straordinarie riassumono principalmente gli introiti che all'Ente pervengono dal Ministero vigilante per l'acquisto (od il noleggio) di attrezzature scientifiche (1975 e 1976: milioni 70); nel corso del primo degli esercizi in esame il Ministero vigilante ha concesso all'Ente, per lo stesso scopo, un ulteriore contributo straordinario di milioni 52 (32).

Passando all'esame delle spese effettive ordinarie si nota come il capitolo di maggiore importo sia quello relativo al personale (1975: milioni 278,3; 1976: milioni 514,3).

Il notevole aumento della complessiva uscita di detta voce nel 1976, è principalmente connesso con l'applicazione degli stipendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 411/1976: ciò in quanto esigua è stata la variazione della consistenza numerica del personale (cessazione dal servizio, per raggiunti limiti di età, di 4 dipendenti, ed assunzione di 7 vincitori di pubblico concorso). Deve, inoltre, farsi presente che al 31 dicembre 1976 dei 75 posti di cui al regolamento organico del personale, approvato con decreto ministeriale 21 marzo 1973, risulta ne fossero coperti solo 43 (33), con assoluta mancanza fra essi di dirigenti e collaboratori di ruolo amministrativo (34).

L'Ente comprende, invece, le spese per l'acquisto di attrezzature — finalità per la quale, come si è detto, il Ministero vigilante eroga un annuale apposito contributo — fra quelle effettive straordinarie (1975 e 1976: milioni 70).

b) Le entrate e le spese per movimento di capitali

Nelle entrate per movimento di capitali l'Ente espone nel solo 1975 l'introito di milioni 0,5 per la « vendita di una autovettura » (35).

Tra le spese per movimento di capitali l'Ente ha continuato ad esporre — come negli anni precedenti — gli impegni puramente figurativi delle somme introitate a titolo di interessi (1975: milioni 23; 1976: milioni 17,8) sui capitali depositati in banca in apposito conto vincolato e destinati alla costruzione della sede (36).

(31) Compresi quelli del deposito vincolato delle somme accantonate per la costruzione della sede (cfr. 3. - Il rendiconto patrimoniale).

(32) Relazione sul bilancio preventivo di assestamento 1975, pag. 2.

(33) Cui si aggiungono 5 contrattisti (bilancio di previsione 1977, pag. 2).

(34) Il nuovo testo di regolamento organico del personale — deliberato dall'Ente in applicazione dell'articolo 25 della legge n. 70, e che non è stato ancora approvato dalle autorità competenti di cui agli articoli 25 e 29 della legge medesima — prevede l'elevazione a 100 del numero delle unità organiche.

(35) Relazione al bilancio di assestamento per l'esercizio 1975, pag. 2.

(36) Si cfr. e) I residui.

Riguardo alle due erogazioni (1975: milioni 3,3; 1976: milioni 2,2) effettuate dall'Ente, in conto residui, si precisa che l'Istituto — a seguito di richiesta di chiarimenti istruttori — ha affermato che detti pagamenti si riferiscono ancora a spese di progettazione della nuova sede (37).

c) *Le entrate e le spese per partite di giro*

Le entrate e le spese per partite di giro presentano un movimento — per ritenute e versamenti erariali ed assicurativi, per cessioni di stipendio, nonché per rimborsi ed anticipazioni varie — che nei due esercizi pareggia nei rispettivi importi.

d) *Le entrate e le spese per contabilità speciali*

L'Istituto vi comprende esclusivamente i movimenti finanziari relativi al fondo di assistenza per il personale: in entrata il contributo erogato dall'Ente (1 milione) e gli interessi bancari di deposito di irrisoria entità; in uscita le erogazioni effettuate in favore del personale.

e) *I residui*

Premesso che — come precisato nelle pagine precedenti (38) — l'Istituto è mancante «di una documentazione dettagliata dei crediti e dei debiti», i residui attivi e passivi esposti nei documenti contabili trasmessi alla Corte sono riassunti nel seguente prospetto, in cui oltre alla complessiva consistenza degli stessi al termine di ogni anno, è indicato l'ammontare di quelli dell'esercizio di competenza e di quelli relativi ad esercizi precedenti.

	1975	1976
RESIDUI ATTIVI		
Degli esercizi precedenti	2.870.000	5.720.000
Dell'esercizio corrente	3.250.000	2.060.790
Totale . . .	6.120.000	7.780.790
RESIDUI PASSIVI		
Degli esercizi precedenti	300.495.025	393.064.494
Dell'esercizio corrente	141.605.745	148.062.440
Totale . . .	442.100.770	541.126.934

(37) Al cui fine nel 1971 erano stati esitati milioni 5,9. (notizie istruttorie fornite dall'Ente con lettera n. 627, cit.).

(38) Si cfr. pag. 15 e seg.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'elevato ammontare dei residui passivi è principalmente dovuto all'esposizione in essi, iniziata dall'esercizio 1962-1963, degli impegni puramente figurativi delle somme all'ente pervenute — in applicazione della legge 5 marzo 1961, n. 158 — per consentire allo stesso la costruzione della sede e l'acquisto di attrezzature (milioni 128,1). L'Istituto negli anni successivi ha continuato ad incrementare detta somma, esponendo gli interessi bancari pervenutigli sul deposito in c/c vincolato, tra le entrate effettive, ed impegnando somme corrispondenti in uscita del movimento di capitali; la mancata erogazione, poi, delle stesse, al termine di ciascun esercizio, ha dato luogo ad altri residui, che si sono sommati a quelli precedentemente esposti (39).

9. — IL RENDICONTO PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale dell'Ente, al termine degli esercizi cui la presente relazione si riferisce, presenta le seguenti risultanze complessive.

ATTIVITÀ	1975	1976
Immobili	18.494.150	18.494.150
Mobili	52.910.345	62.346.755
Macchine e materiale scientifico	246.888.373	318.126.942
Biblioteche	45.428.283	50.400.504
Crediti (residui attivi)	6.120.000	7.780.790
Magazzino pubblicazioni	7.000.000	7.000.000
Magazzino merci	1.236.924	2.346.846
Fondo cassa	1.068.180.047	1.056.819.674
Totale . . .	1.446.258.122	1.523.315.661
CONTI D'ORDINE		
Fondo quiescenza (titoli)	4.300.000	4.300.000
Strumenti CNR in uso	37.128.115	37.128.115
Totale . . .	1.487.686.237	1.564.743.776
PASSIVITÀ		
Debiti (residui passivi)	178.042.321	261.521.783
Fondo costruzione sede	221.058.449	236.605.151
Fondo rinnovo apparecchiature	43.000.000	43.000.000
Totale . . .	442.100.770	541.126.934
CONTI D'ORDINE		
Fondo quiescenza (titoli)	4.300.000	4.300.000
Strumenti CNR in uso	37.128.115	37.128.115
Totale . . .	483.528.885	582.555.049
Patrimonio netto	1.004.157.352	982.188.727
	1.487.686.237	1.564.743.776

(39) Milioni 221,1 nel 1975 e milioni 236,6 nel 1976. Come precisato nelle pagine precedenti, l'Istituto ha soltanto erogato nel 1975 milioni 3,3 e nel 1976 milioni 2,2 per la predisposizione del progetto edilizio.

Nel corso dei due esercizi cui la relazione si riferisce, l'Istituto ha ulteriormente incrementato la propria dotazione di « mobili » (1975: milioni 12,8; 1976: milioni 9,4), nonché di « macchine e materiale scientifico » (1975: milioni 21,5; 1976: milioni 71,2).

La Corte deve, tuttavia, riaffermare la necessità che l'Istituto proceda ad una revisione, su perizia, della esposizione contabile dei beni inventariali, ciò soprattutto in considerazione del fatto che le macchine ed il materiale scientifico sono soggetti a superamento tecnologico, e quindi a rapida devaluazione (40).

Nel 1975 l'Ente, infatti, precisa di aver proceduto a riduzioni nella consistenza di tali poste, per scarico di materiali fuori uso (complessivamente milioni 8,5). Richiesto di fornire chiarimenti riguardo a quale sia stato il ricavato di tali alienazioni, e dove lo stesso sia stato esposto in bilancio, l'Ente ha comunicato che detto materiale è stato ceduto gratuitamente alla Croce rossa italiana (41).

Notevole appare anche negli anni in esame l'ammontare del « fondo Cassa » (1975: milioni 1.068,2; 1976: milioni 1.056,8).

A fronte delle precisate disponibilità finanziarie, vi sono, peraltro, impegni vari, che ammontavano complessivamente a milioni 442,1 nel 1975, ed a milioni 541,1 nel 1976.

Inoltre l'Ente ha precisato come nei due anni in esame non si fosse ancora provveduto all'accantonamento delle maggiori somme per il « fondo liquidazione personale », disposto solo nel giugno 1977 (42), per un ammontare di milioni 350 (43).

Passando all'esame del passivo patrimoniale, la Corte non può che rinnovare la notazione contenuta nelle precedenti relazioni, riguardo alla necessità che l'Ente provveda ad esporvi, accanto al già esistente « fondo rinnovo apparecchiature » — necessario per fronteggiare le future maggiori spese dovute a rincari nel prezzo di acquisto degli strumenti — anche un « fondo ammortamento », che valga come correttivo dei valori delle macchine e materiale scientifico esposti nell'attivo patrimoniale, al prezzo originario di acquisto.

Nei conti d'ordine sono esposti gli strumenti di proprietà del CNR, che l'Ente ha in uso, nonché i rimanenti titoli del fondo quiescenza del personale. Riguardo a questi ultimi, non può che ricordarsi come nella precedente relazione (44) si è precisato che la notevole riduzione verificatasi in detto fondo nel 1973 (che lo aveva portato ai milioni 4,3 del 1976) era stata causata dalla vendita di gran parte dei titoli del fondo, in seguito alla quale milioni 69,4 erano stati provvisoriamente compresi in attivo nel « fondo cassa », ed al passivo fra i residui.

Essendo la situazione rimasta nel 1975 e nel 1976 immutata, l'Istituto ha informato di aver continuato ad esporre nei quattro anni dal 1973 al 1976 detti milioni 69,4 fra i residui passivi, « in quanto tale somma veniva intesa come primo accantonamento » per quel fondo liquidazione personale, che — come precisato nelle pagine precedenti — è stato elevato a milioni 350 nel giugno 1977 (45).

* * *

L'Istituto espone i risultati di gestione in un conto economico, che si riassume nei dati appresso riportati.

(40) Si cfr. precedente relazione al Parlamento, 3. - Rendiconto patrimoniale.

(41) Chiarimenti forniti con lettera n. 627 cit., pag. 11.

(42) Quando con l'emissione del decretode l Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, erano stati fissati i livelli retributivi del personale.

(43) Chiarimenti forniti dall'Ente con lettera n. 627 cit., pagg. 13, 14.

(44) Relazione cit., 3. - Rendiconto patrimoniale.

(45) Chiarimenti forniti con lettera n. 627 cit., pag. 14.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	1975	1976
Avanzo (+) Disavanzo (—) « finanziario »	+ 21.283.267	— 108.725.747
Aumenti patrimoniali	+ 53.132.159	+ 105.704.592
Diminuzioni patrimoniali	— 22.240.620	— 18.947.470
Avanzo (+) Disavanzo (—) economico	+ 52.174.806	— 21.968.625

In merito, tuttavia, all'esposizione di cui al riportato prospetto, la Corte non può che rinnovare i rilievi formulati nella passata relazione (46); detta esposizione è rimasta, infatti, nei due anni in esame, immutata rispetto a quella precedente, dettagliatamente dalla Corte censurata.

L'Istituto ha, tuttavia, affermato che solo « al fine di non aumentare il notevole ritardo con il quale sono stati presentati agli organi competenti i conti consuntivi degli esercizi precedenti (47), si ritenne opportuno di seguire, nell'elaborazione dei conti, i criteri abituali. A partire dal conto consuntivo 1977 (...) sarà fatto tutto il possibile per seguire le indicazioni fornite da codesta On.le Corte nella relazione sugli esercizi 1971-1974 ».

10. — CONCLUSIONI

Conclusivamente a quanto esposto nel corso della presente relazione, e richiamando i rilievi nonché le osservazioni tutte che nella stessa sono contenute, la Corte deve censurare il ritardo con cui gli organi amministrativi dell'Ente hanno provveduto alla deliberazione dei bilanci consuntivi degli esercizi in esame.

Deve inoltre rilevare l'illegittimità dell'attribuzione dal 1° luglio 1976 al 21 gennaio 1978 dell'indennità giornaliera di « disagio » ai dipendenti dell'Ente che prestano servizio a Monte Porzio Catone.

Infine in merito ai documenti contabili, la Corte — rinviando alla censura formulata nella precedente relazione — deve riaffermare la necessità che l'Istituto provveda ad una compiuta esposizione in apposito conto economico dei fatti gestori che hanno determinato variazioni del netto patrimoniale.

PARTE SECONDA

LA GESTIONE DELL'OSSERVATORIO GEOFISICO SPERIMENTALE DI TRIESTE

11. — GENERALITÀ

All'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste è stata « riconosciuta la personalità giuridica di diritto pubblico » con legge 11 febbraio 1958, n. 73, che ne ha posto la normazione istitutiva; modificazioni alla stessa sono state apportate con legge 31 ottobre 1965, n. 1243, limitatamente alla composizione del Consiglio, ed alla decorrenza dell'anno finanziario.

(46) Si cfr. Relazione sugli esercizi 1971-1974 cit.

(47) Si cfr. nella presente relazione Parte generale, 5. - Deliberazione dei bilanci e vigilanza ministeriale.

(48) Chiarimenti istruttori forniti con lettera n. 627 cit., pag. 17.

Riguardo agli scopi dell'Osservatorio, alle sue norme regolamentari, agli organi ed alla vigilanza ministeriale, si rinvia a quanto esposto nelle pagine precedenti (49).

12. — IL PERSONALE DELL'OSSERVATORIO. TRATTAMENTO ECONOMICO. ASSUNZIONI DI PERSONALE A CONTRATTO. DIRETTORE

Come precisato nelle pagine precedenti, originariamente l'Osservatorio non è stato incluso nella tabella allegata alla legge n. 70/1975, e quindi neppure negli allegati 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 411/1976; solo con successivo decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 667, è stato dichiarato necessario, ed inserito nella categoria VI della menzionata tabella.

Ciò premesso, si precisa che l'Osservatorio, con delibera consiliare del 19 novembre 1976 — dopo aver richiesto ed ottenuto il benestare del Ministero vigilante e di quello del tesoro, comunicato dal primo con atto n. 861, del 21 ottobre 1976 — ha concesso al personale, per il periodo 1^a ottobre 1973 — 29 dicembre 1975, un acconto sui futuri miglioramenti di ammontare corrispondente all'assegno temporaneo di lire 15.000 mensili, di cui all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 411.

Con delibera del 26 aprile 1977 il Consiglio dell'Ente ha poi disposto la prosecuzione di tale concessione al personale, quale « acconto sui futuri miglioramenti, soggetto a conguaglio ed eventualmente a recupero ».

Quando ancora il citato decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 667, — disponente l'inclusione dell'Osservatorio fra gli enti di cui alla tabella allegata alla legge n. 70 — non era stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* (50), il Consiglio di amministrazione dell'Ente, a seguito di richieste sindacali, con delibera 26 luglio 1977 ha concesso al personale, con decorrenza 1^o luglio 1977, « un anticipo in misura pari alla differenza fra l'attuale trattamento retributivo e quello stabilito dalla nuova normativa, secondo l'inquadramento presunto e provvisorio stabilito » in precedenti riunioni consiliari. Detta corresponsione, essendo a titolo di acconto, il Consiglio ha stabilito che dovesse essere subordinata, per ogni pagamento, ad accettazione « salvo futuro conguaglio ».

Con la medesima delibera il Consiglio ha, altresì, disposto la concessione al personale, alle medesime condizioni, di un acconto pari al 50 per cento degli arretrati, calcolati in base al detto inquadramento provvisorio, per il periodo 1^o gennaio-31 dicembre 1976 (51).

L'ulteriore acconto pari al rimanente 50 per cento degli arretrati per l'anno 1976 è stato attribuito al personale, alle medesime condizioni del precedente, con delibera consiliare 2 novembre 1977.

Allo stato attuale, pertanto, i dipendenti dell'Osservatorio hanno ricevuto un trattamento economico calcolato in base al disposto del decreto del Presidente della Repubblica n. 411 dal 1^o gennaio 1976 in poi, tranne che per il periodo 1^o gennaio-30 giugno 1977, per il quale il Consiglio di amministrazione non ha ritenuto di concedere il nuovo trattamento economico, in considerazione della possibilità di dover procedere a conguagli, allorché siano emesse per l'Ente le tabelle di equiparazione, di cui agli allegati 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 411.

Deve, inoltre, precisarsi che solo a partire dal 1^o luglio 1977 è cessata la corresponsione al personale — « che in relazione a particolari esigenze di servizio » si sia reso « par-

(49) Si cfr. Parte generale.

(50) Detta pubblicazione ha avuto luogo il 6 settembre 1977.

(51) L'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 411/1976 dispone che il nuovo trattamento economico è attribuito a decorrere dal 30 dicembre 1975.

ticolarmente meritevole» — dei «premi di rendimento» (non eccedenti le due mensilità annue di stipendio pro-capite), di cui all'articolo 45 del regolamento del personale, approvato con decreto 8 febbraio 1971 (52).

Tutto ciò considerato, la Corte ritiene di dover segnalare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la descritta situazione, non esclusiva dell'Ente in esame, evidenziando la viva esigenza di provvedere, nell'ambito delle proprie competenze, ad emettere per gli Enti che con «decreti aventi valore di legge» sono stati «ritenuti necessari ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese» (legge n. 70/1975, articolo 3), le disposizioni ponenti per il personale l'equiparazione per ruoli, qualifiche e livelli stipendiali, conformemente a quanto operato con decreto del Presidente della Repubblica n. 411/1976 (allegati 6 e 7) per gli Enti originariamente inclusi nell'allegato alla legge n. 70.

* * *

In seguito ai gravi fenomeni sismici verificatisi nel 1976 nel Friuli-Venezia Giulia, con ordinanza n. 94, del 27 ottobre 1976, il Commissario straordinario del Governo nel Friuli ha disposto — nell'ambito dei poteri allo stesso demandati con l'articolo 1 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648 (53) — che nei confronti dell'Osservatorio non trovasse applicazione, «fino alla data del 31 dicembre 1977, il divieto di assunzione di personale straordinario o temporaneo di cui all'articolo 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70».

Come sarà precisato nelle pagine seguenti, l'Osservatorio nel 1976 disponeva di sole 35 unità di personale di ruolo (54), con le quali lo stesso — all'epoca non ancora compreso nel numero degli enti di cui all'allegato della legge n. 70 — non si è ritenuto avesse la possibilità di svolgere i compiti di rilevazione sismologica, al momento necessari nelle ampie zone terremotate, ed in quelle prossime (55).

In seguito a detta ordinanza n. 94, con delibere in data 20 dicembre 1976 e 29 gennaio 1977, il Consiglio di amministrazione dell'Osservatorio ha disposto l'assunzione di 18 unità di personale, fino al 30 novembre 1977 (56).

In tale data, poi, il presidente dell'Ente (57) — salva ratifica del Consiglio di amministrazione, concessa con delibera 9 dicembre 1977 — «constatato il perdurare del contingente stato di necessità esistente nel Friuli» — connesso con la prosecuzione dei fenomeni sismici — ha disposto «la proroga del termine di scadenza dei contratti» di lavoro stipulati con 17 contrattisti (58), «fino all'approvazione del nuovo regolamento organico dell'OGS ai sensi dell'articolo 25, comma I, della legge n. 70/1975, con la qualifica già assegnata» a seguito dell'avvenuta assunzione fra il personale a contratto.

Tale provvedimento è stato ratificato nella seduta del 9 dicembre 1977 dal Consiglio di amministrazione, il quale ha, tuttavia, deliberato la proroga dei detti contratti fino allo espletamento di concorsi da bandire in base alla nuova normativa, dettata dalla legge n. 70/1975 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 411/1976.

(52) Gli elementi istruttori di quanto esposto sono stati dall'Ente forniti con lettera 31 marzo 1978, punto 2, e relativi allegati.

(53) Recante norme sugli interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976.

(54) Si cfr. *infra* pag. 45 nota 1.

(55) La finalità di rilevazione sismologica è stata considerata compresa nelle ampie dizioni dei fini dell'Ente (articolo 2, legge n. 73/1958), in applicazione dei quali il vigente regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento (decreto interministeriale 4 ottobre 1966) prevede una sezione scientifica «sismica» (chiarimenti forniti dall'Ente con lettera in data 31 marzo 1978).

(56) Inquadri fra il «personale a contratto», di cui all'articolo 67 del regolamento organico.

(57) Che era stato intanto inserito fra quelli di cui alla legge n. 70 con decreto del Presidente della Repubblica n. 667, 1977.

(58) Uno di essi aveva presentato nella stessa data le proprie dimissioni.

* * *

A partire dal 1° febbraio 1975 è stato nominato « direttore » dell'Osservatorio il vincitore del concorso a tal fine espletato. Con decreto ministeriale 31 ottobre 1975 il titolare di detto ufficio ha ricevuto la nomina ministeriale di professore straordinario di fisica terrestre presso la facoltà di Scienze matematiche dell'Università di Napoli, a decorrere dal 1° novembre 1975. Peraltro, con decreto ministeriale 19 gennaio 1976, il Ministero vigilante ha disposto il distacco di detto professore, a decorrere dal 1° novembre 1975 per due anni, presso l'Osservatorio, con le funzioni di direttore dello stesso.

Avverso tale provvedimento ha interposto ricorso al TAR per il Friuli-Venezia Giulia il funzionario dell'Ente che era risultato secondo classificato nel su ricordato concorso a direttore dell'Osservatorio. Il menzionato TAR, con decisione n. 90, del 21 settembre 1976, ha accolto il ricorso in parola, per omessa valutazione della possibilità di coprire il posto di direttore dell'Osservatorio, entro il biennio dall'espletato concorso, mediante la nomina del secondo ternato in applicazione della legge 8 luglio 1975, n. 305, modificativa dell'articolo 8 del testo unico n. 3/1957.

Contro detta decisione, il Commissario governativo dell'Osservatorio ha interposto appello al Consiglio di Stato, con richiesta di sospensione. Peraltro, il menzionato professore incaricato dell'Università di Napoli ha rassegnato in data 29 gennaio 1977 le proprie dimissioni all'Ente, andando così ad espletare le proprie funzioni di insegnamento presso detta Università.

Tutto ciò premesso, si precisa che il Consiglio di amministrazione dell'Ente — considerato che l'Osservatorio era così privo di direttore, in un momento particolarmente denso di compiti — valendosi del disposto della menzionata ordinanza 27 ottobre 1976, ha demandato, nella medesima data del 29 gennaio 1977, l'incarico della direzione dell'Ente al professore incaricato di geoidrologia presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Trieste, fino al 31 ottobre 1977.

Successivamente alla pubblicazione del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 667/1977, che ha inserito l'Osservatorio fra quelli di cui alla legge n. 70, detto incarico è stato poi prorogato fino al 31 luglio 1979, con delibera consiliare 28 settembre 1977.

13. — IL CONTO FINANZIARIO

L'Osservatorio espone i risultati di gestione del 1975 e del 1976 in conti consuntivi nei quali i fenomeni finanziari sono rappresentati con il modulo della contabilità dello Stato anteriore all'entrata in vigore della legge 1° marzo 1964, n. 62; le entrate e le spese sono, così, distinte in effettive, ordinarie e straordinarie, per movimento di capitali, per partite di giro e per contabilità speciali.

In merito, peraltro, si rammenta che solo con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1978, n. 84, si è provveduto ad emanare le « norme uniformi di classificazione delle entrate e delle spese » e le « norme di amministrazione e di contabilità degli enti pubblici ».

Le definitive previsioni di bilancio — dopo le variazioni deliberate in corso d'esercizio — presentano nel 1975 introiti per lire 1.982.797.200 ed uscite per lire 1.968.334.000 e nel 1976 entrate per lire 3.262.357.500 e spese per lire 3.260.357.500, con un rispettivo avanzo finanziario di lire 14.463.200 e di lire 2.000.000.

(59) Chiarimenti forniti dall'Osservatorio con lettera in data 31 marzo 1978.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I consuntivi degli esercizi cui la presente si riferisce espongono le seguenti risultanze.

	1975	1976
ENTRATE		
Effettive ordinarie	320.101.083	346.718.305
Effettive straordinarie	773.905.564	2.351.480.451
Totale entrate effettive . . .	1.094.006.647	2.698.198.756
Movimento di capitali	611.781.725	217.658.332
Partite di giro	403.392.132	981.544.118
Contabilità speciali	1.000.000	4.522.706
Totale entrate . . .	2.110.180.504	3.901.923.912
SPESE		
Effettive ordinarie	287.500.818	468.651.729
Effettive straordinarie	759.662.859	2.172.073.232
Totale spese effettive . . .	1.047.163.677	2.640.724.961
Movimento di capitali	613.288.408	245.342.286
Partite di giro	403.392.132	981.544.118
Contabilità speciali	1.000.000	4.522.706
Totale spese . . .	2.064.844.217	3.872.134.071
Avanzo finanziario	45.336.287	29.789.841
	2.110.180.504	3.901.923.912

a) *Le entrate e le spese effettive*

La maggiore entrata effettiva ordinaria dell'Ente è costituita dal contributo del Ministero della pubblica istruzione per il suo funzionamento (1975: milioni 250; 1976: milioni 290).

Nel medesimo titolo sono esposte le entrate per « interessi sulle disponibilità liquide », nonché quelle per « contributi e proventi da pubblicazioni ».

Premesso che solo nel 1975 l'Osservatorio ha ricevuto un contributo ministeriale di milioni 50 per la dotazione di attrezzature, si precisa che di questi risultano esposti fra le entrate ordinarie, solo milioni 17,5, mentre i restanti milioni 32,5 sono stati dall'Ente compresi fra le entrate per movimento di capitali.

La Corte — richiamando quanto in merito affermato nella precedente relazione — deve nuovamente censurare la descritta esposizione contabile: infatti, la detta entrata — comportante un aumento reale della disponibilità finanziaria, non bilanciato da una diminuzione patrimoniale — avrebbe dovuto essere totalmente esposta fra quelle effettive.

Le entrate effettive straordinarie espongono le somme acquisite dall'Ente per la conduzione di studi e ricerche per conto di vari organismi e società committenti.

Nel 1975 vi sono esposti milioni 737,3 quali introiti per ricerche varie; milioni 35,4 di entrate per ricerche commissionate dal CNR; nonché milioni 1,2 da utilizzarsi per « spese di amministrazione e servizi generali connessi con la gestione delle commesse finanziate dal CNR ».

Al contrario nel 1976 l'Osservatorio — oltre alle notevolmente più cospicue entrate per ricerche varie (milioni 2.349,3) — espone nel detto titolo solo gli introiti per coprire le spese di amministrazione ed i servizi generali su incarico del CNR (milioni 2,1); le acquisizioni per ricerche commissionate dallo stesso sono state invece in tale anno esposte nelle partite di giro (milioni 171,8) (60).

In merito l'Ente ha fatto presente come detta esposizione di bilancio sia stata adottata in considerazione del fatto che l'Osservatorio è tenuto a presentare al CNR un « rendiconto per l'ammontare complessivo del contributo riscosso », onde non consegue dalle menzionate ricerche utile alcuno (61).

Passando all'esame delle spese di parte effettiva, si precisa come fra quelle ordinarie l'Ente comprenda le spese generali di amministrazione (1975: milioni 62,5; 1976: milioni 73,2), quelle per la stampa di pubblicazioni (1975: milioni 6,3; 1976: milioni 3,9); nonché quelle per imposte, tasse ed interessi passivi (1975: milioni 10,6; 1976: milioni 10,9).

La principale voce di tali spese effettive è, tuttavia, quella relativa a stipendi, indennità, oneri assicurativi e previdenziali, nonché al fondo liquidazione del personale di ruolo (62).

A tali spese per il personale devono, altresì, aggiungersi quelle impegnate nel 1975 per incrementare il « fondo di riserva » in previsione dei futuri miglioramenti retributivi del personale (milioni 35,3 che portavano al termine del 1975 l'entità del fondo a milioni 70,5), ed inoltre gli ulteriori impegni effettuati nel 1976 per coprire la prevista erogazione degli arretrati al personale, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 411/1976 (nel consuntivo di tale anno l'Ente espone a tal fine la spesa di milioni 151,4, di cui rimasti da pagare milioni 136,1). Al termine del 1976, pertanto, il complesso degli impegni, esposti fra i residui per l'erogazione dei miglioramenti economici disposti per i dipendenti degli enti pubblici, ammonta a milioni 206,6 (63).

Le spese sostenute, invece, per il trattamento dei dipendenti a contratto (articolo 67 del regolamento del personale del 1971), e di quelli incaricati (articolo 68 del medesimo regolamento), sono state comprese in apposite voci delle spese effettive straordinarie, quali costi sostenuti per la conduzione delle ricerche contrattuali (1975: milioni 147,2; 1976: milioni 427,7); il notevole divario riscontrabile fra gli importi dei due anni in esame deve riconnettersi con la notevolmente superiore conduzione di ricerche contrattuali nel 1976 rispetto al 1975, cui si è fatto cenno.

(60) Cui corrispondono, nello stesso titolo, uguali importi di spesa.

(61) Chiarimenti forniti con lettera n. 4611, del 6 marzo 1978, punto 4.

(62) Al 31 dicembre 1976 — su un complessivo organico regolamentare di 75 posti — il personale di ruolo in servizio ammontava a 35 unità, così suddivise:

— direttivo	{ amministrativo	—
	{ tecnico	5
— di concetto	{ amministrativo	3
	{ tecnico	16
— esecutivo		10
— ausiliario ed operaio		1

(63) Chiarimenti forniti dall'Ente con lettera in data 15 marzo 1978.

Proseguendo l'esame di dette spese effettive straordinarie, si ritiene notare come fra esse siano esposte le erogazioni effettuate per espletare le ricerche all'Ente commissionate, per l'esame delle quali non può che rinviarsi agli allegati rendiconti.

Solo nel 1976 l'Ente espone in apposito capitolo la quota annuale per il « fondo ammortamento beni patrimoniali » (milioni 217,6); nessun impegno si rinviene in tale anno per l'aumento del « fondo rinnovo apparecchiature » (64).

b) Le entrate e le spese per movimento di capitali

Nel 1975 l'Osservatorio ha continuato a comprendere in entrata nel detto titolo le somme destinate all'acquisto di apparecchiature, sia con il contributo dello Stato (milioni 32,5), che con i proventi di ricerche contrattuali (milioni 270,3); fra tali uscite sono state dall'Ente esposte quelle per il potenziamento del « fondo rinnovo apparecchiature » (milioni 308,9). Al riguardo la Corte non può che rinviare alla censura esposta nella precedente relazione (65); entrate e spese modificative delle reali disponibilità finanziarie avrebbero dovuto essere incluse fra quelle effettive.

Tra le uscite di detto titolo sono poi comprese le spese per l'acquisto di apparecchiature scientifiche e quelle per l'acquisto di libri e riviste.

Nel 1976 l'Osservatorio ha esposto fra le entrate per movimento di capitali la quota correttiva del valore dei beni in proprietà, la cui corrispondente spesa — come precisato — è stata inclusa fra quelle effettive straordinarie, in aumento del « fondo ammortamento » (milioni 217,6).

Nelle uscite del titolo sono comprese in detto anno le spese per l'acquisto di apparecchiature scientifiche (milioni 239,4), nonché quelle per l'acquisto di libri e riviste (milioni 3,7), mobili e macchine d'ufficio (milioni 2,1).

c) Le entrate e le spese per partite di giro

Dette entrate e spese espongono il movimento finanziario verificatosi per ritenute e versamenti erariali ed assicurativi sugli emolumenti del personale, per IVA, e principalmente per rimborsi e versamenti di anticipi inerenti a ricerche commissionate, nonché per riscossioni e pagamenti per conto di terzi; detto movimento pareggia in ciascun esercizio in entrata e in uscita.

Nel 1976 l'Osservatorio vi espone inoltre, come ricordato, le entrate pervenute dal CNR, a seguito dei rapporti contrattuali, per la conduzione di particolari studi e ricerche, e le corrispondenti spese di eguale importo.

In merito non può che rinviarsi a quanto esposto nelle pagine precedenti (66).

d) Le entrate e le spese per contabilità speciali

In ambedue gli esercizi in esame le entrate e le spese per contabilità speciali espongono soltanto il movimento attivo e passivo del « fondo per l'assistenza al personale ».

(64) Si cfr. b) Le entrate e le spese per movimento di capitali e 14. - Il rendiconto patrimoniale.

(65) Si cfr. b) Entrate e spese per movimento di capitali.

(66) Si cfr. a) Le entrate e le spese effettive.

e) *I residui*

L'ammontare dei residui attivi e passivi al termine degli esercizi 1975 e 1976 è esposto nel seguente prospetto, nel quale è stata indicata la consistenza degli stessi al 31 dicembre di ogni anno, distinguendo l'ammontare di quelli dell'esercizio di competenza, e di quelli relativi ad esercizi precedenti.

	1975	1976
RESIDUI ATTIVI		
Degli esercizi precedenti	91.352.545	283.704.535
Dell'esercizio corrente	691.263.978	471.202.609
Totale . . .	782.616.523	754.907.144
RESIDUI PASSIVI		
Degli esercizi precedenti	477.483.454	935.797.886
Dell'esercizio corrente	760.624.563	590.049.228
Totale . . .	1.238.108.017	1.525.847.114

Riguardo al su esposto ammontare complessivo dei residui, deve precisarsi come notevole appaia in ogni esercizio l'entità dei residui attivi per entrate effettive accertate ma non rimosse (1975: milioni 276,5; 1976: milioni 335,2), nonché i residui passivi per spese effettive impegnate ma rimaste da pagare (1975: milioni 284,3; 1976: milioni 436,6).

Né limitati sembrano, nell'esposizione data dall'Ente, i residui attivi e passivi di parte effettiva relativi agli esercizi precedenti (attivi: 1975, milioni 75,5; 1976, milioni 126,5; passivi: 1975, milioni 55,6; 1976, milioni 123,2).

Di qui la necessità — la quale la Corte deve prospettare — che l'Osservatorio provveda ad eliminare la denotata lentezza amministrativa, che non può non riverberarsi sul ritmo di realizzazione dell'attività annualmente programmata in sede di previsione.

14. — IL RENDICONTO PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale dell'Osservatorio presenta, al termine degli esercizi in esame, le seguenti risultanze.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	1975	1976
ATTIVITÀ		
Immobili	202.059.772	202.059.772
Mobili	19.665.021	22.148.701
Macchine e materiale scientifico	1.099.269.350	1.444.816.488
Libri e riviste	31.096.286	34.866.684
Crediti (residui attivi)	782.616.523	754.907.144
Fondo cassa	576.896.005	945.833.701
Titoli e fondo indennità anzianità	96.518.197	103.686.091
Beni del CNR	546.910.518	552.010.679
Totale . . .	3.355.031.672	4.060.329.260
PASSIVITÀ		
Debiti (residui passivi).	805.419.601	1.525.847.114
Fondo riserva	70.489.651	—
Fondo rinnovo apparecchiature	362.198.765	—
Totale . . .	1.238.108.017	1.525.847.114
Fondo ammortamento	—	217.658.332
Fondo accantonamento indennità anzianità	96.518.197	103.686.091
Beni del CNR	546.910.518	552.010.679
Totale . . .	1.881.536.732	2.399.202.216
Patrimonio netto	1.473.494.940	1.661.127.044
	3.355.031.672	4.060.329.260

In merito alle su riportate poste patrimoniali, si ritiene di precisare quanto segue.

— Nel 1974 una apposita commissione aveva proceduto — a seguito di sollecitazione del Collegio dei revisori agli organi amministrativi dell'Ente — ad una completa revisione dei valori inventariali dei beni in proprietà; nel 1974 la posta « macchine e materiale scientifico » era stata così ridotta dai precedenti milioni 1.410,5 a milioni 706,4.

Come si nota dal prospetto che precede, gli acquisti del biennio in esame hanno portato detta consistenza nel 1975 a milioni 1.099,2 e nel 1976 a milioni 1.444,8.

— Il « fondo riserva » — evidenziato in autonoma posta passiva nel 1975 — è stato compreso nel 1976 fra i « debiti (residui passivi) », per un ammontare complessivo di milioni

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

206,6: trattasi, come precisato, dell'impegno per la corresponsione dei miglioramenti retributivi al personale, disposti dalla legge n. 70/1975 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 411/1976, di cui l'Ente ha previsto l'applicazione (67).

— Il « Fondo rinnovo apparecchiature » — esposto in autonoma posta passiva dal 1972 al 1975 — risulta essere stato compreso nell'esercizio 1976 fra i « debiti (residui passivi) ».

Richiesto di fornire chiarimenti al riguardo, l'Osservatorio si è limitato a confermare come l'entità di esso sia stata esposta fra i residui passivi — conglobata in unico capitolo unitamente ad altri impegni « vari ed eventuali » — ed ha dato assicurazioni che nel consuntivo 1977 la separata esposizione contabile verrà, per maggior chiarezza, ripristinata (68).

— Nel 1976 l'Osservatorio ha proceduto all'istituzione del « fondo ammortamento » (milioni 217,6), la cui esigenza era stata affermata nella precedente relazione al Parlamento (69).

* * *

I risultati di gestione dell'Ente per il 1975 sono esposti in un conto economico compilato sulla base degli stessi criteri seguiti per quelli dal 1971 al 1974, onde riguardo allo stesso — appresso riportato — valgono le considerazioni e le censure contenute nella precedente relazione (70).

		1975
— Avanzo (finanziario) di competenza	L.	45.336.287
— Variazioni patrimoniali	+ »	394.395.951
	+ L.	439.732.238
— Variazioni nei residui	+ »	5.772.556
Avanzo economico	+ L.	445.504.794

I risultati di gestione dell'esercizio 1976 sono esposti nel conto economico appresso riportato (71).

		1976
— Entrate correnti (effettive ordinarie e straordinarie)	L.	2.698.198.756
— Aumento di valori dei componenti il patrimonio	»	351.801.216
— Sopravvenienze attive (maggiori residui attivi)	»	5.611.980
— Insussistenze passive (minori residui passivi)	»	18.087.409
	L.	3.073.699.361

(67) Come precisato nelle pagine precedenti, l'Osservatorio è stato dichiarato necessario ed inserito nella categoria VI della tabella allegata alla legge n.70, solo con decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 667.

(68) Chiarimenti forniti con lettera n. 4611, del 6 marzo 1978, punto 7.

(69) In aderenza a quanto prospettato dal Ministero del tesoro e dal Collegio dei revisori dell'Ente (si cfr. precedente relazione, 3. - Rendiconto patrimoniale).

(70) Si cfr. precedente relazione, 3. - Rendiconto patrimoniale.

(71) Il presente conto economico è stato deliberato dal Consiglio di amministrazione — a modifica di quello precedentemente annesso al rendiconto 1976 — nell'apposita seduta del 24 giugno 1977.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

— Uscite correnti (effettive ordinarie e straordinarie (72)	L.	2.640.724.961	
— Trasferimenti in c/capitale (capitalizzazioni di rendite (73)	»	245.342.286	
— Ritenute in più (arrotondamenti).	»	10	
			L. 2.886.067.257
Avanzo economico (incremento patrimoniale) . . .	L.	187.632.104	

Al riguardo la Corte deve evidenziare come in una corretta redazione del conto economico si sarebbe dovuto tener conto solo della parte degli impegni di uscite effettive, tradotta in incrementi patrimoniali.

Al contrario, avendo l'Ente esposto fra gli elementi dell'attivo di detto conto il totale degli aumenti (per acquisti) del valore dei beni patrimoniali (mobili; macchine e materiale scientifico; libri e riviste: complessivamente milioni 351,8), è stato necessitato ad esporvi correlativamente, fra gli elementi negativi, anche le erogazioni per tali acquisti comprese nel movimento di capitali (milioni 245,3).

15. — CONCLUSIONI

Conclusivamente a quanto esposto nel corso della presente relazione, e richiamando le censure e le notazioni tutte che in essa sono state comprese, la Corte ritiene di dover segnalare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la viva esigenza di provvedere nell'ambito delle proprie competenze, ad emettere per l'Osservatorio — nonché per gli altri Enti che con « decreti aventi valore di legge » sono stati « ritenuti necessari ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese » (legge n. 70/1975, articolo 3) — le disposizioni ponenti per il personale l'equiparazione per ruoli, qualifiche e livelli stipendiali, conformemente a quanto operato con decreto del Presidente della Repubblica n. 411/1976 (allegati 6 e 7) per gli Enti originariamente inclusi nell'allegato alla legge n. 70.

Circa l'esposizione contabile dei fatti gestori deve censurarsi l'inclusione di parte del contributo ministeriale per la dotazione di attrezzature, ricevuto dall'Ente nel 1975, fra le entrate per movimento di capitali, nonché i criteri seguiti per la compilazione del conto economico sia dell'anno 1975 — per cui valgono le censure mosse con la precedente relazione al Parlamento — sia anche dell'anno 1976, per i motivi esposti nel corso della presente relazione.

(72) Compreso l'importo di lire 217.658.332 per ammortamenti.

(73) Esposizione dell'uscita per movimento di capitali, per acquisti di apparecchiature, libri, riviste e macchine per ufficio (chiarimenti forniti con lettera n. 4611 cit., pag. 3).